

*Perplessità sulle potenziali ripercussioni della misura, peraltro introdotta inaspettatamente*

# Dalla conversione del DL 91/2014 novità sulla classificazione dei rifiuti

di **Mara Chilosì**, avvocato in Milano,  
e **Andrea Martelli**, avvocato in Milano, Chilosì Martelli - Studio Legale Associato

Con una mossa inattesa, il Legislatore, nel convertire il D.L. n. 91/2014, a mezzo della legge n. 116/2014, ha introdotto una specifica disciplina che integra e innova le regole per la classificazione dei rifiuti. La misura suscita, fin da subito, una serie di perplessità, a partire dalla mancata armonizzazione con le attuali regole dell'Allegato D alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, con le quali finiscono per sovrapporsi e intersecarsi. "Cuore" della riforma sono le «*indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede*», le cui ripercussioni sia giuridiche sia pratiche sono ancora da determinare. Perplessità anche per le conseguenze del "regime transitorio", previsto dalla nuova normativa, sui procedimenti in corso.

## RIFIUTI - CARATTERISTICHE DI PERICOLO - SOVRAPPOSIZIONE LEGISLAZIONE ATTUALE

"Nascosta" nella (nuova) **lettera b-bis** del **comma 5** (inserito inaspettatamente dalla legge di conversione n. 116/2014, con una tecnica legislativa che, sotto il profilo della legittimità costituzionale, suscita notevoli dubbi) dell'art. 13, D.L. n. 91/2014 (la cui rubrica non ne fa cenno), figura una specifica disciplina che integra e innova le regole per la classificazione dei rifiuti. A queste ultime (come noto, contenute nell'Allegato D alla Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006), la normativa in esame aggiunge, come una sorta di "premessa", una nuova disposizione articolata in 7 punti, scelta, quest'ultima, discutibile; infatti, sarebbe stato meglio, al contrario, armonizzare in un unico corpo di norme la nuova disciplina con quella contenuta nella "Introduzione" del medesimo Allegato D, che invece rimane invariata. È evidente, infatti, che, benché le regole per la classificazione dei rifiuti rappresentino una sorta di "procedura" sequenziale, tuttavia, quelle contenute nella nuova disciplina non precedono logicamente quelle dettate dalla citata "Introduzione", ma - su molti aspetti - si sovrappongono e intersecano con le stesse.

Il tema della classificazione dei rifiuti è controverso e, anche a livello europeo, sono emerse alcune interpretazioni discordanti; per valutare la portata innovativa delle disposizioni in esame occorre, perciò, ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa in materia.

### Classificazione di rifiuti: legislazione e giurisprudenza

Il catalogo europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione europea 2000/532/CE, (attuata, dapprima, con la direttiva ministeriale 9 aprile 2002 e, successivamente, confluita nel D.Lgs. n. 152/2006) indica i rifiuti pericolosi contrassegnandoli con un asterisco. Tuttavia, mentre alcuni tipi di rifiuti sono considerati sempre e comunque "**pericolosi**" («*absolute entries*»), per altri sono previste delle voci cosiddette "**a specchio**" («*mirror entries*»). In particolare:

- i primi vanno classificati come "pericolosi" senza che occorra procedere ad analisi;
- i secondi, descritti nel Catalogo mediante un riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, possono, invece, essere classifica-